

PARERE N. 41 del 18 dicembre 2006

MASSIMA

L'art. 5 del regolamento adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 1997 n. 194, prescrive che la richiesta di parere contenga, a pena di inammissibilità, “la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata” (comma 2, lett. b) e che ad essa sia allegata la “documentazione rilevante ai fini dell’individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata nonché della reale portata dell’operazione” (comma 3), ciò comportando, per il soggetto istante, un onere di compiuta rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe rappresentare, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l’operazione oggetto di interpello dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario.